



Città di Caccamo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000, con D.P.R. del 7 dicembre 2023

Copia di verbale di deliberazione O.S.L.

REGISTRO GENERALE N. **33** DEL **06-08-2025**

OGGETTO: CONTENZIOSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO INTRODOTTO CON RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 54 D.P.R. N. 327/2001 DEL SIG. FRANCESCO BARRECA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FRANCESCO CARATOZZOLO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO.

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di Agosto alle ore 10:40 e seguenti, in Caccamo, presso la casa Comunale, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Caccamo, nelle persone dei signori:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			Presente/Assente
1	CATALANO GIUSEPPE	PRESIDENTE	Presente
2	FRAGALE FRANCESCO MARIO	COMPONENTE	Presente
3	BONANNO SALVATORE	COMPONENTE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Presiede il DOTT. GIUSEPPE CATALANO nella sua qualità di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.
Tutti i componenti della Commissione partecipano da remoto.

Partecipa, con la stessa modalità, alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune di Caccamo DOTT. SALVATORE SOMMA, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita l'Organo Straordinario di Liquidazione a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che in data 29/08/2023 il Comune di Caccamo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d'ora in avanti denominato: TUEL);
 - che in data 07/12/2023, con Decreto del Presidente della Repubblica è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - che in data 18/12/2023 il citato Decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
 - che in data 19/12/2023 il predetto Decreto è stato assunto al protocollo di questo Comune al n. 29714;
 - che in data 19/12/2023, questo O.S.L. si è regolarmente insediato, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL, e ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e l'invito ai creditori a presentare, entro 60 giorni, l'istanza di ammissione alla massa passiva;
 - che in data 19/02/2024, il termine di cui al punto precedente è stato prorogato di ulteriori trenta giorni;
 - che in data 10/05/2024, con delibera n. 6, questo O.S.L. ha deliberato la "proposta di procedura semplificata" di cui all'art. 258 del TUEL;
 - che in data 06/06/2024, con delibera n. 60, la Giunta del Comune di Caccamo ha deliberato l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL;
 - che in data 18/06/2024, con delibera n. 7, questo O.S.L. ha approvato i criteri e le procedure in ordine alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258 del Tuel;
 -
- che questo O.s.l. ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2021, anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Caccamo;

RICHIAMATO il proprio verbale di deliberazione n. 7 dell'11 febbraio 2025 ad oggetto: «*Acquisizione sanante, ai fini della regolarizzazione dell'assetto proprietario, in favore del Comune di Caccamo, ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, con passaggio del diritto di proprietà dell'area, in c.da Guardiola, iscritta al catasto terreni del Comune di Caccamo al Foglio 20, particelle 1038 e 1040 (ex 217, 371, 372, 395) di mq. 152 e mq. 1948 occupate nell'ambito dell'esecuzione dei lavori relativi al "progetto esecutivo del serbatoio a monte del piano particolareggiato – Il lotto (completamento del serbatoio e realizzazione delle reti di collegamento e di avvicinamento alla zona urbana)", interamente di proprietà del sig. Barreca Francesco (nato a Caccamo il 23 novembre 1965 – cod. fisc. BRRFNC65S23B315L) e connesse determinazioni in merito alla massa passiva e liquidazione dell'indennizzo*»;

VISTO il ricorso in opposizione alla stima dell'indennità di acquisizione sanante ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 innanzi alla Corte di Appello di Palermo sezione I n. 555/2025 R.G., Ist. n. 1 dep. 12/03/2025, notificato in data 17/03/2025 - prot. O.s.l. n. 6423 del 18/03/2025- promosso dal Sig. Francesco Barreca nei confronti di questo Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Caccamo, avverso il verbale di deliberazione O.s.l. n. 7 dell'11.02.2025, con il quale viene disposto l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree di proprietà del Sig. Barreca Francesco, site in Caccamo e individuate le aree iscritte al Catasto terreni del Comune di Caccamo al foglio 20, particelle 1038 e 1040 (ex. 217, 371) di mq.152 e 1948, limitatamente alla parte in cui si procede alla stima delle somme da riconoscere in favore del Sig. Barreca Francesco a titolo di indennità risarcitoria ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e conseguentemente viene liquidata l'illegittima somma di € 6.955,20;

CONSIDERATO

- che a tal fine, in relazione alla natura e all'articolazione della controversia, ed essendo sprovvisto il Comune di propria Avvocatura, si deve individuare un legale esterno all'Ente dotato di adeguata esperienza;

- che questo Organismo straordinario di liquidazione, sulla cui contabilità graveranno i relativi costi, ha individuato nell'Avv. Francesco Caratozzolo, C.F. CRTFNC59H19G273T, con studio legale in Via G. Seminara n. 46, CAP 90018, Termini Imerese (PA), il professionista dotato di adeguata professionalità ed esperienza per la difesa, ancorata ai minimi tariffari di cui al D.M. 147 del 13/08/2022;

ESAMINATO il preventivo prodotto dall'Avv. Francesco Caratozzolo (prot. O.s.l. n. 15503 del 17/07/2025) con il quale viene richiesto il compenso di € 10.445,10 onnicomprensivo, calcolato secondo i minimi tariffari e tenuto conto del valore del giudizio;

RAVVISATA la necessità di affidare al predetto legale l'incarico per resistere in giudizio, a tutela dell'interesse del Comune di Caccamo, di questo O.s.l. e, segnatamente, della procedura di dissesto finanziario, in difesa al ricorso in opposizione alla stima dell'indennità di acquisizione sanante ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e di porre gli oneri derivanti dal presente provvedimento a carico della gestione liquidatoria;

RITENUTO dover procedere all'affidamento diretto dell'incarico all'Avv. Francesco Caratozzolo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO lo schema del disciplinare di incarico allegato al presente atto;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- l'art. 42 *bis*, D.P.R. n. 327/2001;
- il D.lgs. 36/2023;

Tutto quanto sopra premesso, visto e accertato,

con votazione favorevole, espressa in forma palese, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1. Di approvare**, ai sensi della Legge 241/90, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di costituirsi** in giudizio, in difesa al ricorso in opposizione alla stima dell'indennità di acquisizione sanante ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 innanzi alla Corte di Appello di Palermo sezione I n. 555/2025 R.G., Ist. n. 1 dep. 12/03/2025, notificato in data 17/03/2025 - prot. O.s.l. n. 6423 del 18/03/2025 - promosso dal Sig. Barreca Francesco nei confronti di questa Commissione, con udienza il giorno 1 ottobre 2025.
- 3. Di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa, all'Avv. Francesco Caratozzolo, C.F. CRTFNC59H19G273T, con studio legale in Via G. Seminara n. 46, CAP 90018, Termini Imerese (PA), l'incarico legale per la costituzione in giudizio, a tutela delle ragioni degli interessi del Comune e, segnatamente, della procedura di dissesto finanziario.
- 4. Di porre** gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 10.445,10 onnicomprensivi, a carico della gestione liquidatoria, giusta offerta prodotta da parte dell'Avvocato e calcolata secondo i minimi tariffari.
- 5. Di dare** atto che il suddetto onere complessivo sarà posto a carico della massa attiva della liquidazione, dove esiste adeguata disponibilità.
- 6. Di approvare** lo schema di disciplinare di incarico l'allegato alla presente.
- 7. Di autorizzare** il Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione a sottoscrivere il disciplinare di incarico.
- 8. Di trasmettere** la presente deliberazione al Settore finanziario e al Segretario generale del Comune di Caccamo per gli adempimenti consequenziali.
- 9. Di disporre**, a cura del Segretario comunale, la pubblicazione della presente deliberazione

all'albo pretorio *on line* dell'Ente e nella sezione del sito istituzionale riservata alla Commissione straordinaria di liquidazione.

10. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. GIUSEPPE CATALANO

I COMPONENTI

F.to DOTT. FRANCESCO MARIO FRAGALE

F.to DOTT. SALVATORE BONANNO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SALVATORE SOMMA

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n.5, il 06-08-2025 e defissa il 21-08-2025.

IL MESSO COMUNALE

GULLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

SOMMA SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

[X] il 06-08-2025 PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

[] il 06-08-2025 DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE (Art. 12, comma 1 L.R. 44/91).

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALVATORE SOMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CACCAMO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

NOMINATA, AI SENSI DELL'ART. 252 DEL D.LGS. N.267/2000, CON D.P.R. DEL 7 DICEMBRE 2023

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2025, con la presente scrittura privata
avente tra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

tra

l'Organismo straordinario di liquidazione presso il Comune di Caccamo, in stato di dissesto,
ex art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, Codice fiscale e partita IVA del Comune _____,
legalmente rappresentato dal _____ in qualità di Presidente dell'Organo straordinario di
liquidazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente disciplinare con delibera n.
_____ del _____, di seguito denominato semplicemente "Amministrazione";

e

Il professionista _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, con studio in
Via _____, n. _____, PEC _____ iscritto all'Ordine professionale _____
al numero _____, di seguito denominato semplicemente "professionista";

PREMESSO CHE

- l'incarico ha natura giudiziale;
- ha il seguente oggetto: _____;
- ha il seguente valore: € _____;
- che è stato esaminato il preventivo per il compenso inviato a mezzo PEC alla
Commissione straordinaria di liquidazione, registrato al protocollo del Comune di
Caccamo col n. _____/_____;

- che i contenuti in fatto e diritto della deliberazione OSL n. _____ del _____ sono espressamente richiamati costituendo premessa e presupposto del presente atto

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1

L'Amministrazione conferisce al professionista l'incarico di rappresentanza ed assistenza legale nel giudizio descritto in premessa che costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2

Il professionista incaricato dichiara:

- a) che non sussiste conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense Nazionale e di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- b) che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- c) di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionali;
- d) che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- e) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro la Commissione straordinaria e contro l'Amministrazione Comunale di Caccamo per la durata del rapporto instaurato;
- f) di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l'Amministrazione Comunale di Caccamo;

g) di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione;

h) di prestare il consenso, in base alla normativa vigente, al trattamento dei dati personali.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 3

Il professionista si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per il compenso a lordo di ogni onere di € _____ così come da preventivo agli atti d'ufficio trasmesso dal legale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva ed è adeguata all'importanza della prestazione.

Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dal professionista.

Restano a carico dell'Amministrazione, tutte le spese per consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Giudice e posti a carico della parte, le spese per i consulenti di parte nominati dall'Amministrazione, ogni ulteriore esperto o consulente che dovesse intervenire per l'espletamento dell'incarico;

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non comprese nel preventivo pattuito.

Nel caso si renda necessario lo svolgimento di attività non previste e pertanto non contemplate nel preventivo, il professionista dovrà avvertire tempestivamente l'Amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per permettere il prosieguo dell'incarico.

Art. 4

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive e senza alcun ulteriore onere a carico dell'Amministrazione, se non in caso di mancato e comprovato recupero delle spettanze.

Art. 5

L'Amministrazione potrà corrispondere, in seguito alla stipula della presente scrittura e dietro apposita richiesta del legale incaricato, le spese non imponibili da sostenere per il versamento del Contributo Unificato, detraendo tale somma all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6

È in facoltà del professionista richiedere il pagamento di un acconto pari al 20% del compenso totale.

Il professionista potrà richiedere la corresponsione del pagamento della fase espletata e conclusa in base all'importo pattuito per la prestazione professionale, detratto l'eventuale importo già richiesto e anticipato per le spese di cui al precedente capoverso.

Il compenso a saldo sarà corrisposto - a richiesta del professionista - nel momento in cui l'incarico potrà essere considerato esaurito, salvo quanto previsto nei commi precedenti.

Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la sola differenza sarà riconosciuta a favore del professionista, e ciò in quanto il preventivo è stato redatto in modo inferiore ai minimi del tariffario.

In caso di estinzione, abbandono del giudizio, definizione transattiva e compensazione delle spese da parte del giudice, sarà corrisposto l'importo concordato in relazione alla relativa fase del giudizio.

L'Amministrazione dichiara di esser consapevole e informata del grado di complessità dell'incarico e del fatto che il professionista non potrà garantire il conseguimento del risultato favorevole, con la conseguenza che la sua prestazione sarà retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

Art. 7

L'Amministrazione si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal professionista.

Art. 8

Il professionista si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo - senza alcuna spesa aggiuntiva - pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte

dell'Amministrazione, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Amministrazione.

Art. 9

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, previo invio da parte del professionista di una dettagliata relazione. L'Amministrazione resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Il professionista si impegna altresì a predisporre azioni nei confronti dei terzi controinteressati o comunque coinvolti nel procedimento giudiziario.

Art. 10

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Art. 11

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 12

Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora il professionista, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso (previa verifica di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con l'Amministrazione), che provvede direttamente alle liquidazioni delle competenze spettanti, dandone comunicazione ai Servizi Legali.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito.

Art. 13

Il professionista incaricato ha l'obbligo di effettuare una stima relativa all'eventuale rischio di soccombenza ed eventuale somma da accantonare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare de quo, tale stima, che deve essere comunicata per iscritto, è da intendersi quale calcolo dell'eventuale spesa economica che l'Amministrazione dovrebbe soffrire nella eventuale soccombenza. Tale classificazione va aggiornata tramite comunicazione scritta, periodicamente, seguendo il corso ordinario delle varie fasi del giudizio o al presentarsi di fatti nuovi che possano influenzare un mutamento del rischio suddetto.

Art. 14

L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico, con comunicazione tramite PEC oppure con comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Art. 15

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nella misura tariffaria minima ridotta del 30%.

Art. 16

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute e richiamate e può avere luogo da remoto. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 17

Le parti, nel rispetto delle finalità e modalità di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dell'art. 13 GDPR 679/2016 e del D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 successive modifiche e integrazioni, si informano reciprocamente e si danno atto che tratteranno i dati relativi alla causa nonché al relativo procedimento di incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. A tal fine prestano il loro consenso.

Art. 18

Per quanto non espressamente pattuito si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 19

La presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Data e firma _____

Dichiaro espressamente di accettare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 codice civile la suesesa proposta, in ogni sua parte e senza eccezione o modifica alcuna.

Il professionista incaricato

Data e firma _____